

**ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE FRA SVILUPPO GENOVA E ASP
BRIGNOLE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI ASP N. 16/2019**

OGGETTO:

**INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI
COPERTURA PROVVISORIA DEL MANUFATTO ARCHITETTONICO
DENOMINATO "ORATORIO UOMINI"**

TITOLO:

**DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - SPECIFICA TECNICA**

N. DOC.

E065/03/13/R001

Rev.	Data	Redatto	Verificato	Validato	Descrizione
1	09/02/2022	MG	GM/AB/EC	MG	PER EMISSIONE

INDICE

1 OGGETTO DELL'INTERVENTO	4
2 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.....	4
3 CATEGORIE DEI LAVORI.....	5
4 MODIFICHE AL CONTRATTO GIÀ PREVISTE IN SEDE DI GARA.....	5
5 ELENCO DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE	6
6 VALORE DELL'APPALTO	6
7 TEMPISTICHE DI ESECUZIONE.....	6
8 TERMINI E PENALI IN CASO DI RITARDO	7
9 SUBAPPALTO.....	7
10 VINCOLI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	8
11 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI	9
12 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	11
13 GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE	12
<i>13.1 Garanzia definitiva.....</i>	<i>12</i>
<i>13.2 Polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati</i>	<i>14</i>
<i>13.3 Garanzia per la liquidazione della rata di saldo</i>	<i>16</i>
<i>13.4 Garanzia per l'anticipazione del prezzo</i>	<i>16</i>

14 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO	16
15 CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI	18
16 REVISIONE DEI PREZZI	19
17 VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO	20
18 RISERVE E RAPPORTI CON LA DIREZIONE LAVORI	20
19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	22
20 REGOLARE ESECUZIONE	24
21 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	24
22 RISERVATEZZA	24
23 PRIVACY	24
24 CODICE ETICO, MODELLO 231, POLITICA QUALITÀ-AMBIENTE E ANTICORRUZIONE.....	25
25 ALLEGATI:	25

1 OGGETTO DELL'INTERVENTO

L'intervento riguarda la messa in sicurezza dagli agenti atmosferici, mediante la realizzazione di una copertura provvisoria, del manufatto architettonico denominato "Oratorio Uomini" all'interno dell'Albergo dei Poveri, a Genova.

Sviluppo Genova S.p.A. svolge il ruolo di Stazione Appaltante in virtù del mandato conferitole da ASP Brignole.

Il presente appalto è finanziato tramite i fondi concessi dalla Fondazione Compagnia di San Paolo all'interno del Protocollo Quadro sottoscritto in data 20/02/2019 dalla Fondazione stessa ed il Comune di Genova, il quale, con Delibera di Giunta del 17/10/2019, ha individuato A.S.P. Emanuele Brignole come soggetto attuatore nonché referente e gestore dell'intervento, che ha stipulato con Sviluppo Genova S.p.A. la Convenzione del 27/01/2020, successivamente integrata in data 11/02/2022. In forza della Convenzione anzidetta Sviluppo Genova, fra le prestazioni ivi previste, esercita anche la funzione di Stazione Appaltante dell'intervento

Le attività saranno realizzate secondo la regola dell'arte, nelle massime condizioni di sicurezza e tutela ambientale e nell'osservanza rigorosa delle specifiche, delle prescrizioni e delle finalità previste nella presente Specifica Tecnica.

Sono compresi nell'incarico tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare l'opera completamente compiuta e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nei documenti allegati.

Si precisa che laddove i concorrenti ritenessero necessario disporre di un rilievo inerente alle aree interessate dall'intervento, lo stesso dovrà essere espletato a cura e spese dell'Appaltatore e, dunque, ricompreso nel prezzo offerto.

2 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Le opere oggetto dell'appalto riguardano la realizzazione di una copertura a protezione del tetto dell'Oratorio Uomini presso l'Albergo dei Poveri a Genova, in piazza Emanuele Brignole 2; in particolare, si chiede la realizzazione di adeguata ponteggiatura verticale e telaio di copertura a protezione del tetto a capanna, della struttura lignea e della sottostante volta al fine di poter procedere alla diagnostica, prima, ed alle lavorazioni, successivamente, quando saranno nella disponibilità della Stazione Appaltante i fondi per dare avvio alle lavorazioni di restauro e consolidamento strutturale.

Il ponteggio esterno dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- prevedere una copertura totale dell'Oratorio Uomini che consenta di operare sul tetto stesso in condizioni di sicurezza rispetto al rischio pioggia;
- essere progettato in modo da consentire l'intervento sia sulle strutture portanti (archi e travi lignee) che portate (intradosso della volta) minimizzando il calpestio delle strutture

ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE FRA SVILUPPO GENOVA E ASP BRIGNOLE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI ASP N. 16/2019

Intervento di messa in sicurezza mediante realizzazione di copertura provvisoria del manufatto architettonico denominato "Oratorio Uomini"

Capitolato Speciale d'Appalto - Specifica Tecnica

Doc. N. E065/03/13/R001

antiche: dovranno essere pensate passerelle, passaggi, e tutto quanto necessario per effettuare la diagnostica, prima, ed il consolidamento, dopo, gravando il meno possibile sull'estradosso della volta;

- avere un camminamento esterno che consenta di lavorare agevolmente su cornicioni e muro d'attico;

Durante la realizzazione del ponteggio è vietato il calpestio delle due falde del tetto, in quanto strutturalmente compromesse e prive di adeguata struttura di puntellamento sottostante, che dovrà essere realizzata prima di dare avvio dei lavori.

Preliminarmente all'avvio delle lavorazioni l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante il progetto costruttivo del ponteggio, nonché tutta la documentazione prevista dalla normativa in vigore in materia di sicurezza in relazione a personale, mezzi e gestione del cantiere, inclusiva tra l'altro di POS e PiMUS, ai sensi dell'art. 136 D. Lgs. 81/08.

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presentasse a ricevere la consegna dei lavori senza giustificato motivo o se si presentasse senza aver previamente trasmesso la documentazione di cui sopra, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data di prima convocazione.

3 CATEGORIE DEI LAVORI

Le attività previste nell'incarico sono classificate nella categoria OG1, individuata come prevalente, nonché unica.

4 MODIFICHE AL CONTRATTO GIÀ PREVISTE IN SEDE DI GARA

La durata prevista del periodo di mantenimento dei ponteggi e del telo di copertura ammonta a 180 giorni.

Tuttavia, è espressamente previsto che, conformemente a quanto disposto all'art. 106 comma 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016, che, a discrezione di Sviluppo Genova S.p.A., il sopra indicato periodo di mantenimento, con gestione e manutenzione della relativa funzionalità, possa essere rinnovato per ulteriori 180 giorni naturali e consecutivi rispetto alla durata originariamente prevista.

Solo qualora si procedesse ad attivare tale rinnovo, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento del prezzo offerto in relazione al rinnovo di tale prestazione. In caso contrario non avrà diritto ad alcun compenso, risarcimento, indennizzo o riconoscimento di qualunque titolo.

5 ELENCO DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE

Rientrano nei lavori previsti a corpo e, pertanto, sono inclusi nel prezzo offerto dall’Affidatario le lavorazioni e forniture descritte nell’Allegato 1 – CME al presente documento:

Le specifiche dei materiali in fornitura dovranno essere preventivamente sottoposte alla Direzione Lavori per approvazione.

6 VALORE DELL’APPALTO

L’appalto deve intendersi come appalto pubblico di lavori ai sensi del D.Lgs 50/2016.

Il valore complessivo dell’appalto è definito come segue:

- a) importo complessivo soggetto a ribasso € 376.796,16
- b) oneri per la sicurezza € 18.839,81
- c) = a) + b) valore totale di gara € 395.635,97

L’importo contrattuale corrisponderà all’importo risultante dal ribasso offerto dall’Aggiudicatario in sede di gara applicato all’importo di cui alla lettera a) di cui sopra, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito alla lettera b).

Come anticipato al precedente art. 3, laddove Sviluppo Genova procedesse a rinnovare il periodo di mantenimento dei ponteggi e del telo di copertura con gestione e manutenzione della relativa funzionalità, e solo in tal caso, al predetto importo dovrà essere aggiunto il corrispettivo offerto dall’Appaltatore in relazione alle medesime attività, per il periodo corrispondente.

È espressamente convenuto che tutto quanto necessario all’esecuzione a perfetta regola d’arte del lavoro oggetto dell’appalto, in conformità a quanto riportato nei documenti di contratto, anche se non espressamente indicato, deve intendersi compreso nei prezzi unitari offerti.

7 TEMPISTICHE DI ESECUZIONE

Le fasi previste per le attività oggetto del presente affidamento sono le seguenti:

- 1)90 giorni naturali e consecutivi per l’installazione del ponteggio e del telo di copertura, decorrenti da comunicazione di avvio delle attività da parte di Sviluppo Genova;
- 2)180 giorni naturali e consecutivi di gestione e manutenzione della funzionalità del ponteggio e del telo di copertura;
- 3)60 giorni naturali e consecutivi per lo smontaggio del ponteggio e del telo di copertura, decorrenti da comunicazione di avvio delle attività da parte di Sviluppo Genova.

La durata complessiva prevista del presente affidamento risulta pertanto pari a 330 giorni

ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE FRA SVILUPPO GENOVA E ASP BRIGNOLE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI ASP N. 16/2019

Intervento di messa in sicurezza mediante realizzazione di copertura provvisoria del manufatto architettonico denominato "Oratorio Uomini"

Capitolato Speciale d’Appalto - Specifica Tecnica

Doc. N. E065/03/13/R001

naturali e consecutivi, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 3.

Come indicato nella predetta disposizione, infatti, potrà essere rinnovato il periodo di mantenimento dei ponteggi e del telo di copertura con gestione e manutenzione della relativa funzionalità, per ulteriori 180 giorni naturali e consecutivi rispetto alla durata originariamente prevista.

8 TERMINI E PENALI IN CASO DI RITARDO

Nel caso di mancato rispetto dei singoli termini indicati al precedente art. 7 relativi al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi e del telo di copertura, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo potrà essere applicata una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell'intero importo contrattuale al netto dell'eventuale rinnovo semestrale.

La penale, come sopra quantificata, potrà trovare applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla Direzione Lavori per la consegna degli stessi;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla Direzione Lavori;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

Tutte le penali di cui al presente articolo potranno essere contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10 per cento dell'importo contrattuale, la Stazione Appaltante potrà ricorrere alla risoluzione del contratto.

È espressamente prevista, comunque, la configurabilità della gravità dell'inadempimento anche in relazione a ritardi che, singolarmente o cumulativamente considerati, siano inferiori al termine necessario per la maturazione per l'applicazione delle penali pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Anche con riferimento al disposto dell'art. 1382 c.c., resta inteso che l'eventuale applicazione delle penali di cui al presente articolo non avrà l'effetto di limitare il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento di eventuali ulteriori danni o ulteriori oneri incorsi a causa di ritardi o di ogni altro inadempimento dell'Appaltatore. È espressamente convenuta, infatti, la risarcibilità del danno ulteriore.

9 SUBAPPALTO

In conformità alle previsioni sancite dall'art. 105 D. Lgs. 50/2016 e dall'articolo 49 L. n. 108/2021 e nei margini imposti da tali disposizioni e dalla vigente normativa, non si ritiene di porre particolari limitazioni specifiche al subappalto, fermo restando il limite generale disposto

ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE FRA SVILUPPO GENOVA E ASP BRIGNOLE APPROVATO
CON DELIBERAZIONE DI ASP N. 16/2019

Intervento di messa in sicurezza mediante realizzazione di copertura provvisoria del manufatto architettonico denominato "Oratorio Uomini"

Capitolato Speciale d'Appalto - Specifica Tecnica

Doc. N. E065/03/13/R001

all'art. 105 comma 1 D. Lgs. 50/2016 che prevede espressamente che: “... non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera”.

Fermo quanto sopra, le prestazioni incluse nel presente appalto riconducibili al novero di attività elencato all'art. 1 comma 53 L. 190/2012 dovranno essere eseguite a cura dell'appaltatore aggiudicatario, a meno che per tali attività i subappaltatori siano iscritti (o abbiano presentato istanza di iscrizione e questa sia in istruttoria) nelle “White List” delle competenti Prefetture e/o nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30 del D.L. 189/2016, convertito con modificazioni dalla L. 229/2016.

I concorrenti devono indicare nella modulistica di gara tutte le prestazioni che intendono subappaltare. In mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

I subappaltatori dovranno possedere i requisiti previsti dall'art. 80 D. Lgs. 50/2016.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 D. Lgs. 50/2016.

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti, salvo i casi tassativamente previsti all'art. 105 comma 13 D. Lgs. 50/2016. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno infatti effettuati dall'Aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere a Sviluppo Genova S.p.A., entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; qualora l'affidatario non trasmetta le fatture quietanziate entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Affidatario.

10 VINCOLI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Sulle aree in consegna e destinate ad essere interessate dalle lavorazioni di cui al presente incarico, si affacciano accessi e attività di terzi. Le aree in consegna, come meglio individuate nell'Allegato 2 – aree di intervento, sono:

- area esterna sul margine ovest della proprietà di ASP Brignole, cioè il parcheggio utilizzato da dipendenti di UNIGE attualmente in locazione presso l'Albergo;
- una porzione del cortile nord-est, in contiguità con il prospetto nord dell'Oratorio, di dimensioni adeguate al fine di poter ospitare agevolmente il materiale in fase di montaggio;
- una medesima porzione di cortile sud-ovest;

Si tenga presente che UNIGE ha alcune uscite di sicurezza che si aprono sul cortile sud-ovest, la cui efficienza non deve essere compromessa.

Durante tutto lo svolgimento del cantiere dovrà essere agevolata, per quanto possibile, l'accessibilità al parcheggio dei dipendenti UNIGE. In particolare, la definizione degli aspetti operativi della cantierizzazione dell'intervento dovrà tener conto della necessità di

ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE FRA SVILUPPO GENOVA E ASP BRIGNOLE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI ASP N. 16/2019

Intervento di messa in sicurezza mediante realizzazione di copertura provvisoria del manufatto architettonico denominato "Oratorio Uomini"

Capitolato Speciale d'Appalto - Specifica Tecnica

Doc. N. E065/03/13/R001

garantire per tutta la durata del cantiere, il transito e l'accesso, pedonale e/o carrabile, a tutti gli ingressi, le entrate, i passaggi, i varchi attualmente presenti. È responsabilità dell'Affidatario approntare e condurre i lavori assicurando la massima collaborazione nel garantire il minor disagio ai soggetti operanti nelle aree limitrofe a quelle oggetto dell'intervento, assicurando, in modo particolare, percorsi pedonali e veicolari opportunamente segnalati idonei allo scopo. Tali percorsi, anche sentito il Coordinatore per l'Esecuzione, se nominato, dovranno avere caratteristiche idonee per la sicurezza degli utenti e per la tutela dei beni e delle funzioni da questi svolte.

In linea generale l'Affidatario sarà tenuto ad instaurare con tutti i soggetti operanti nelle aree limitrofe rapporti di fattiva collaborazione, coordinando, in base anche alle direttive impartite da Sviluppo Genova S.p.A., le attività previste a contratto con le eventuali attività degli altri soggetti.

Prima dell'avvio dei lavori dovranno essere presi contatti con gli uffici municipali preposti al fine di istruire le procedure necessarie alla realizzazione dell'opera.

L'Affidatario sarà responsabile della conservazione della funzionalità di impianti, manufatti e beni di terzi che ricadano sulle aree consegnate per la realizzazione dei lavori (ove non ne sia prevista la dismissione/demolizione nell'ambito dell'intervento) nonché di tutti gli interventi straordinari necessari per la corretta gestione delle fasi transitorie legate alle modifiche da apportare alla viabilità nel corso dello sviluppo del cantiere.

L'Affidatario sarà responsabile per tutti i danneggiamenti a tali opere che dovessero verificarsi nel corso dei lavori, in conseguenza o connessione con le attività da lui svolte o, comunque, con ogni altra entità fisica coinvolta, in modo attivo o passivo, direttamente o indirettamente, nei lavori.

Qualora queste venissero danneggiate o messe fuori servizio, l'Affidatario dovrà dare immediata comunicazione alla Direzione Lavori. Resta inteso che l'Affidatario sarà responsabile verso terzi sia per i danni diretti sia per quelli indiretti derivanti da danneggiamenti a tali opere che dovessero verificarsi nel corso dei lavori, in conseguenza o connessione con le attività da lui svolte.

L'Affidatario sarà in tal caso obbligato a procedere tempestivamente, a propria cura e spese, senza onere alcuno per la Stazione Appaltante, alla riparazione delle parti indebitamente danneggiate, operando con la massima diligenza e nei tempi più brevi, e comunque sempre secondo le disposizioni della Direzione Lavori, provvedendo altresì a supportare quest'ultima nella gestione di eventuali situazioni di emergenza derivanti dal danneggiamento delle opere in oggetto.

11 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore sarà tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE FRA SVILUPPO GENOVA E ASP BRIGNOLE APPROVATO
CON DELIBERAZIONE DI ASP N. 16/2019

Intervento di messa in sicurezza mediante realizzazione di copertura provvisoria del manufatto architettonico denominato "Oratorio Uomini"

Capitolato Speciale d'Appalto - Specifica Tecnica

Doc. N. E065/03/13/R001

L'Appaltatore dovrà, altresì, applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la relativa scadenza e fino alla loro sostituzione, anche nei rapporti con soci in caso di società cooperative.

I suddetti obblighi vincoleranno l'Appaltatore, anche qualora non aderisse alle associazioni stipulanti o recedesse da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore sarà responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme suddette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

L'eventuale mancata autorizzazione del subappalto non esimerà l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente, salve le responsabilità per il subappalto abusivo.

L'Appaltatore sarà inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuto, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

La regolarità contributiva dell'Appaltatore e dei suoi eventuali subappaltatori, verrà comprovata prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, tramite DURC. In caso di irregolarità contributiva non debitamente giustificata non si procederà al pagamento.

Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative e previdenziali verso il personale, Sviluppo Genova S.p.A. si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione Sviluppo Genova S.p.A. potrà attivare gli interventi sostitutivi, ferma restando la facoltà, in casi ritenuti gravi dalla Stazione Appaltante o reiterati, di risolvere il contratto stesso. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica sulla regolarità retributiva, assicurativa e previdenziale verso il personale, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione all'Amministrazione, né avrà titolo al risarcimento del danno, né ad altra pretesa. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D. Lgs 50/2016.

Inoltre, la mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consentirà di procedere allo svincolo della garanzia definitiva.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 bis D. Lgs 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, previo rilascio di DURC regolare, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento all'Appaltatore delle ritenute di cui sopra non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato, tramite ottenimento di DURC regolare, che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. In caso di provvisoria irregolarità di tale documento, è fatta la salva la

possibilità che l'Appaltatore dimostri di aver sanato le irregolarità contestate producendo idonea documentazione giustificativa da cui risulti, ad esempio, il pagamento di quanto dovuto.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

12 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'appalto dovrà essere eseguito nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'Appaltatore sarà altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'Appaltatore dovrà predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'Appaltatore non potrà iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

L'Appaltatore sarà obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso Decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

L'Appaltatore, entro 15 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, dovrà predisporre e consegnare alla Direzione Lavori e al Coordinatore per la Sicurezza, se nominato, nella fase di esecuzione un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dell'appalto, nonché il progetto del ponteggio e il P.I.M.Us. relativo. Il Piano Operativo di Sicurezza dovrà avere i contenuti minimi previsti dall'Allegato XV al D. Lgs 81/2008, contenere la valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, comma 1, lettera a), 28 e 29 D. Lgs 81/2008, gli adempimenti di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b) D. Lgs 81/2008 e le notizie di cui agli artt. 17, comma 1, lettera b) e 18, comma 1 dello stesso Decreto, con riferimento allo specifico cantiere e dovrà essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

L'impresa esecutrice sarà obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del Stazione Appaltante o del Coordinatore, se nominato, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore sarà tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese, detto obbligo incomberà sull'impresa mandataria capogruppo. Il Direttore Tecnico di cantiere sarà il responsabile del rispetto del

piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il Piano Operativo di Sicurezza formerà parte integrante del contratto di appalto. Le gravi e/o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno pertanto causa di risoluzione del contratto.

In tutto il cantiere e per tutta la durata dell'appalto il personale preposto allo svolgimento del servizio avrà il divieto di:

- far circolare all'interno dell'area di cantiere persone non autorizzate;
- utilizzare attrezzature non previste o di fortuna;
- introdurre nelle aree e/o sugli impianti materiali e/o oggetti, che possano risultare d'intralcio alle operazioni previste nei lavori;
- introdurre nelle aree rifiuti e risulter di qualunque tipo;
- tenere un comportamento indisciplinato.

In tutto il cantiere e per tutta la durata dell'appalto il personale preposto allo svolgimento del servizio avrà l'obbligo di:

- attenersi scrupolosamente alle prescrizioni, gli obblighi, i divieti, le modalità comportamentali, le procedure di accesso, le norme di circolazione vigenti internamente al cantiere, nonché a tutti i relativi aggiornamenti che potranno essere comunicati e alle disposizioni che saranno impartite in corso d'opera dalla Direzione Lavori;
- indossare tutti gli indumenti di sicurezza e di protezione individuale previsti;
- avere sempre con sé il cartellino di identificazione personale.

La Stazione Appaltante potrà disporre l'allontanamento immediato e permanente del lavoratore dell'impresa appaltatrice che non rispetti gli obblighi e i divieti contenuti nel presente articolo.

L'Appaltatore, inoltre, sarà tenuto a rispettare e far rispettare a tutte le persone che, a qualsiasi titolo, entrino in cantiere le procedure previste dalla vigente normativa relative all'emergenza Covid-19.

13 GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE

13.1 GARANZIA DEFINITIVA

All'Aggiudicatario è richiesta la costituzione della garanzia definitiva, ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 103 D. Lgs 50/2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Tale garanzia, laddove prestata tramite polizza fideiussoria, dovrà essere emessa da istituto autorizzato, con durata fino al collaudo dei lavori. Essa dovrà essere presentata in originale alla

ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE FRA SVILUPPO GENOVA E ASP BRIGNOLE APPROVATO
CON DELIBERAZIONE DI ASP N. 16/2019

Intervento di messa in sicurezza mediante realizzazione di copertura provvisoria del manufatto architettonico denominato "Oratorio Uomini"

Capitolato Speciale d'Appalto - Specifica Tecnica

Doc. N. E065/03/13/R001

Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

La mancata costituzione di tale garanzia definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento e l'incameramento da parte della Stazione Appaltante della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta dall'appaltatore. In tale circostanza la Stazione Appaltante potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva si intenderà svincolata secondo l'iter delineato all'art. 103 comma 5 D. Lgs 50/2016.

La Stazione Appaltante potrà avvalersi della citata garanzia, parzialmente o totalmente, a titolo esemplificativo anche in relazione alle seguenti ipotesi:

- per le spese delle attività da eseguirsi d'ufficio;
- per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto;
- in conseguenza di inadempimento dell'Appaltatore (ad es. per ritardata o inesatta esecuzione delle prestazioni dovute);
- per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene eseguito il contratto;
- per la rivalsa riguardo ad eventuali risarcimenti pagati a terzi od oneri sostenuti a causa di inadempienze dell'Appaltatore;
- per premi assicurativi previsti, eventualmente non versati e/o l'attivazione di coperture assicurative dovute ma non attivate dall'Appaltatore.

L'incameramento della garanzia avverrà con atto unilaterale della Stazione Appaltante, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore dovrà reintegrare tempestivamente la garanzia qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante.

L'importo della sopra descritta garanzia potrà essere ridotto in accordo con quanto previsto all'art. 103 del D. Lgs 50/16.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva dovrà essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di variazioni dell'importo del contratto ex art. 106 D. Lgs 50/2016, la Stazione

Appaltante potrà richiedere il conseguente adeguamento dell'importo della garanzia.

13.2 POLIZZA ASSICURATIVA CONTRO TUTTI I RISCHI DI ESECUZIONE DA QUALSIASI CAUSA DETERMINATI

L'Appaltatore assume ogni responsabilità per danni che possano derivare ai beni, a Sviluppo Genova S.p.A. o al suo personale o, comunque, a terzi nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto, per fatto proprio o dei propri dipendenti o subaffidatari in genere, tenendo così indenne Sviluppo Genova S.p.A. da ogni relativa richiesta o pretesa.

L'Appaltatore è responsabile della perfetta esecuzione dei lavori affidati, nonché dell'esatto adempimento di tutte le prestazioni descritte nel Contratto, nel presente Capitolato Speciale e nei suoi allegati.

L'osservanza delle predette disposizioni, così come l'eventuale presenza in luogo del personale di Sviluppo Genova S.p.A. o di altri Enti o soggetti coinvolti, comunque, non limita né riduce la responsabilità dell'Appaltatore stesso. L'impresa aggiudicataria assume ogni responsabilità che derivi ai sensi di legge dall'espletamento dei lavori appaltati.

È espressamente previsto che Sviluppo Genova S.p.A. sia esonerata da ogni responsabilità per qualunque danno (diretto o indiretto), infortunio o altro evento pregiudizievole occorso, comunque derivante dall'esecuzione dell'appalto, inclusi anche, a titolo esemplificativo i danni subiti dal personale a qualsiasi titolo coinvolto.

L'Impresa aggiudicataria è obbligata a tenere indenne la società Sviluppo Genova S.p.A. da ogni relativa richiesta e azione che possa essere proposta nei confronti della medesima per tali accadimenti.

L'Appaltatore è altresì responsabile per le conseguenze derivanti dal fuori servizio degli impianti o porzioni di impianto imputabili a ritardato o mancato intervento di ripristino dei medesimi.

Le attrezzature, nonché i mezzi fissi e mobili (ad es. autocarri, autovetture, attrezzi d'uso, ponteggi, etc.) dovranno essere conformi alle norme di legge e, ove prescritto, dovranno essere assicurati a norma di legge.

L'Impresa aggiudicataria risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati nell'esecuzione dell'appalto, nonché degli eventuali danni che dagli stessi possano derivare.

L'Appaltatore dovrà disporre, prima della stipula del contratto, di una polizza assicurativa RCT/RCO nella quale venga indicato che Sviluppo Genova S.p.A. è considerato "terzo" a tutti gli effetti ed in cui sia prevista la rinuncia al diritto di surroga, di cui all'art. 1916 C.C. e conseguente rivalsa nei confronti di Sviluppo Genova S.p.A. da parte dell'Assicuratore.

La copertura assicurativa dovrà essere prestata sino alla concorrenza di un massimale per la sezione RCT non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro, ed un massimale per la sezione RCO non inferiore ad € 1.000.000,00 per una o più persone danneggiate. In coesistenza di uno o più sinistri attinenti alle sezioni RCT e RCO, il massimale aggregato non dovrà essere inferiore ad euro 2.000.000,00.

L'Appaltatore dovrà stipulare, inoltre, prima della firma del contratto, polizza assicurativa CAR a copertura dei danni alle opere in costruzione ed alle opere preesistenti, con un limite di risarcimento per le opere in costruzione pari all'importo del contratto d'appalto aggiudicato ed un limite di risarcimento per le opere preesistenti per euro 2.000.000,00 che potrebbero essere danneggiate durante l'esecuzione dei nuovi lavori.

Si precisa che le polizze di cui al presente articolo dovranno:

- prevedere la copertura dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere, a consulenti dell'Appaltatore o della Stazione Appaltante, a persone di altre imprese operanti all'interno del cantiere, a visitatori autorizzati, sia in modo temporaneo sia continuativo, all'accesso all'interno del cantiere;
- prevedere la copertura dei danni biologici;
- prevedere specificatamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, il Responsabile del Procedimento, il Legale Rappresentante, l'Organismo di Vigilanza, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori, i dipendenti in genere della Stazione Appaltante, i prestatori di lavoro di altre imprese operanti nel cantiere e i dipendenti delle imprese di queste subappaltatrici, nonché loro impiantisti e fornitori e, più in generale, tutti i soggetti autorizzati, sia in maniera temporanea sia in maniera continuativa, all'accesso nel cantiere.

Le polizze di cui al presente articolo dovranno riportare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante e dovranno coprire l'intero periodo dell'appalto, comprese eventuali proroghe e sospensioni, fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, nonché eventi manifestatisi anche dopo la scadenza del contratto, ma comunque riferibili all'appalto svolto.

L'Appaltatore dovrà altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato, la cui quietanza dovrà essere esibita alla Stazione Appaltante prima della stipula del contratto di appalto ed in seguito ad ogni richiesta.

Eventuali franchigie o scoperti previsti dalle suddette polizze non potranno essere opposti alle richieste dei soggetti danneggiati.

Le polizze di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore si intendono coprire, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici, essendo l'Appaltatore l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le garanzie devono espressamente coprire le responsabilità di tutte le imprese che la compongono, mandataria e mandanti.

ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE FRA SVILUPPO GENOVA E ASP BRIGNOLE APPROVATO
CON DELIBERAZIONE DI ASP N. 16/2019

Intervento di messa in sicurezza mediante realizzazione di copertura provvisoria del manufatto architettonico denominato "Oratorio Uomini"

Capitolato Speciale d'Appalto - Specifica Tecnica

Doc. N. E065/03/13/R001

La Stazione Appaltante resterà comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra l'Appaltatore e la Compagnia di Assicurazione, in quanto la stipulazione dei contratti assicurativi di cui sopra non solleverà in alcun modo l'Appaltatore dalle sue responsabilità nei confronti della Stazione Appaltante, anche con riferimento all'eventuale eccedenza del danno rispetto ai massimali indicati nelle polizze.

In caso di mancato risarcimento del danno subito dalla Stazione Appaltante, a seguito di azioni od omissioni dell'Appaltatore configuranti mancato rispetto dei sopra citati articoli del contratto di assicurazione, ciò sarà considerato come comportamento gravemente negligente dell'Appaltatore ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 108 del decreto legislativo n. 50/16, nonché gli artt. 1453 e 1455 del Codice Civile.

13.3 GARANZIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA RATA DI SALDO

Ai sensi di quanto previsto all'art. 103 comma 6 D. Lgs 50/2016 il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

In mancanza della garanzia prevista dal presente articolo, il pagamento della rata di saldo non potrà essere effettuato prima dell'assunzione del carattere di definitività del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

La presente garanzia fideiussoria dovrà avere validità ed efficacia non inferiore a 24 mesi dalla data di ultimazione lavori.

Si precisa fin da ora che l'importo della rata di saldo deve intendersi corrispondente all'importo comprensivo del corrispettivo relativo alle attività di smontaggio dei ponteggi e del telo di copertura, nonché delle ritenute di garanzia, oltre alla maggiorazione del tasso di interesse sopra specificata.

13.4 GARANZIA PER L'ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

L'erogazione dell'anticipazione del prezzo del contratto sarà subordinata alla richiesta dell'Appaltatore e, in accordo con quanto previsto all'art. 35 comma 18 D. Lgs 50/2016, alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al suo recupero.

L'importo della garanzia verrà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

14 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'importo offerto sarà comprensivo di tutti gli oneri inerenti all'esecuzione dei lavori e dei servizi, nonché delle opere provvisorie, degli oneri di sicurezza per il rispetto delle norme preesistenti, dei lavori e delle provviste necessarie al completo finimento in ogni loro parte di

ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE FRA SVILUPPO GENOVA E ASP BRIGNOLE APPROVATO
CON DELIBERAZIONE DI ASP N. 16/2019

Intervento di messa in sicurezza mediante realizzazione di copertura provvisoria del manufatto architettonico
denominato "Oratorio Uomini"

Capitolato Speciale d'Appalto - Specifica Tecnica

Doc. N. E065/03/13/R001

tutte le opere oggetto dell'incarico, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato nella presente Specifica e negli altri elaborati di contratto.

Nell'esecuzione delle attività dovranno essere impiegate esclusivamente maestranze opportunamente formate ed informate per l'esecuzione di lavori in quota e l'utilizzo di DPI di III categoria, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08.

Saranno a carico dell'Affidatario – e quindi da considerarsi compresi nel prezzo offerto – oltre agli oneri e agli obblighi descritti negli altri articoli della presente specifica tecnica o desumibili da tutti gli altri documenti di contratto e quant'altro necessario per la realizzazione a regola d'arte dei lavori, gli oneri e obblighi di seguito riportati:

1. le attività di verifica delle strutture montate e del telo di copertura periodica e straordinaria a seguito di eventi atmosferici eccezionali;
2. manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e eventuali ripristini delle strutture montate e del telo di copertura ove necessario;
3. le spese per ottemperare a tutte le prescrizioni emesse dagli enti preposti in sede di conduzione dei lavori e dei servizi;
4. gli oneri per la formazione del cantiere adeguatamente attrezzato e recintato in relazione alla natura dell'intervento e in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
5. le spese per i percorsi di servizio, recinzioni, passerelle e scalette, mezzi di sollevamento e mezzi d'opera in genere, di trasporto di materiali, le spese per attrezzi, ponteggi, piani di lavoro, ecc., le spese per tutti i lavori e le attività occorrenti per una corretta manutenzione e un sicuro uso del cantiere e delle sue attrezzature, le spese per i baraccamenti degli operai e i servizi igienici, incluso riscaldamento, illuminazione, energia ecc., gli estintori e/o idranti e i quadretti elettrici, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari alle lavorazioni;
6. le spese per le reti di distribuzione interna f.m. e di illuminazione elettrica e quanto necessario ad allacciare le stesse con i gruppi generatori e con le reti esterne al cantiere e le spese di allacciamento per l'energia elettrica, l'acqua, il gas, l'uso di fognatura o bagni chimici, il telefono, i relativi contratti e canoni e le spese di consumo per tutta la durata del cantiere;
7. le spese per la formazione di piste, aree di manovra provvisorie, e loro manutenzione per tutta la durata del cantiere, per consentire un agevole e sicuro transito ed impiego dei mezzi di trasporto e di sollevamento ed in genere dei mezzi impiegati in cantiere;
8. la spesa per la custodia dei materiali necessari ai lavori, ritenendosi esonerata Sviluppo Genova da ogni qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti;
9. le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la realizzazione dell'intervento, fino alla presa in consegna dell'opera o dell'area;
10. spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori;

ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE FRA SVILUPPO GENOVA E ASP BRIGNOLE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI ASP N. 16/2019

Intervento di messa in sicurezza mediante realizzazione di copertura provvisoria del manufatto architettonico denominato "Oratorio Uomini"

Capitolato Speciale d'Appalto - Specifica Tecnica

Doc. N. E065/03/13/R001

11. l'esecuzione di tutte le opere e di tutti gli apprestamenti di sicurezza previsti dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento qualora redatto, ivi comprese le eventuali variazioni introdotte per l'esecuzione, per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere e quelle per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione, le reti di protezione, i D.P.I. (dispositivi di protezione individuale), la messa in sicurezza dei mezzi di sollevamento e comunque tutte le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente, di eventuali suoi incaricati e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo, incaricato da Sviluppo Genova, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui al D. Lgs. 81/2008 e al D.P.R. 1124/1965 e loro successive modifiche ed integrazioni;
12. oneri per le sotto elencate competenze e attività, legate alla Sicurezza e tutela del personale:
 - responsabilità del servizio di Prevenzione e Protezione;
 - rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza;
13. le spese per l'approntamento delle tettoie, dei ponteggi, delle strutture e dei parapetti a protezione di percorsi siti nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione vigenti;
14. la recinzione del cantiere (nelle modalità e alle condizioni disposte dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione), inclusi i relativi cancelli di ingresso e nel rispetto di vincoli e regolamenti anche comunali e del comprensorio in cui è inserita l'opera al fine di facilitare al massimo l'isolamento del cantiere dall'esterno; inoltre la recinzione di cantiere dovrà essere realizzata in conformità ai requisiti eventualmente richiesti dagli Enti di controllo o da Sviluppo Genova;
15. l'apposizione di cartello di cantiere;
16. gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti di cui al D. Lgs n. 152/2006, secondo quanto previsto nella presente Specifica Tecnica;
17. la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò Sviluppo Genova, il Direttore dei Lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità, impregiudicato quanto specificamente disciplinato a proposito nella presente Specifica Tecnica;
18. l'obbligo della rimozione immediata di qualunque vincolo giuridico che, a causa di atti od omissioni imputabili ad dell'Affidatario o a suoi dipendenti o suoi incaricati, possa essere invocato da terzi sull'opera in costruzione o sui materiali in deposito in cantiere;

15 CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI

I lavori verranno contabilizzati a corpo, secondo la seguente articolazione:

ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE FRA SVILUPPO GENOVA E ASP BRIGNOLE APPROVATO
CON DELIBERAZIONE DI ASP N. 16/2019

Intervento di messa in sicurezza mediante realizzazione di copertura provvisoria del manufatto architettonico
denominato "Oratorio Uomini"

Capitolato Speciale d'Appalto - Specifica Tecnica

Doc. N. E065/03/13/R001

- anticipazione del 20% dell'importo contrattuale (escluso l'eventuale rinnovo del periodo di mantenimento e manutenzione dei ponteggi e del telo di copertura) dopo l'effettivo avvio delle attività, previa costituzione della garanzia di cui al precedente art. 13.4;
- corresponsione del corrispettivo relativo al montaggio dei ponteggi e del telo di copertura, dopo il completamento dello stesso;
- corresponsione del corrispettivo relativo al periodo di mantenimento e manutenzione dei ponteggi e del telo di copertura al termine di ogni semestre dello stesso;
- saldo dopo il completamento dello smontaggio dei ponteggi, delle strutture e del telo di copertura.

Il Direttore dei Lavori, in possesso della documentazione di cui ai punti successivi, certificherà le somme pagabili all'impresa e la Stazione Appaltante, emetterà il certificato di pagamento per le somme da versare all'Affidatario.

Dietro presentazione di regolare fattura, **entro i successivi 30 giorni data fattura fine mese decorrenti dall'incasso del pagamento della predetta fattura da parte del finanziatore dell'appalto (anche tale pagamento avverrà orientativamente entro 30 giorni)**, la Stazione Appaltante effettuerà il pagamento tramite bonifico bancario.

Il Direttore dei Lavori certificherà le somme pagabili solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto dall'Affidatario la documentazione relativa ai lavori eseguiti che include l'as built delle strutture montate

La Stazione Appaltante avrà facoltà, senza che nulla possa essere eccepito dall'Appaltatore, di non dare corso alla contabilizzazione dei lavori appaltati né effettuare pagamenti qualora sia in atto e non sia stato sanato qualsivoglia inadempimento a quanto previsto nella presente Specifica Tecnica, a condizione che tale inadempimento sia stato precedente formalmente contestato all'Appaltatore, oppure che si tratti di inadempimento grave oppure qualora siano stati contestati all'Appaltatore inadempimenti o non conformità non marginali sulle opere eseguite e l'Appaltatore non abbia ancora provveduto a tutti i necessari ripristini.

16 REVISIONE DEI PREZZI

In conformità con quanto previsto all'art. 29 del D.L. n. 4/2022 è espressamente previsto che, qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto si registrassero variazioni dei singoli prezzi, in aumento o in diminuzione, superiori al cinque per cento rispetto ai relativi prezzi individuati negli atti di gara, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui all'art. 29, c.2, secondo periodo del sopra citato D.L., le stesse verranno valutate dalla Stazione Appaltante. In tal caso, si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 dell'art. 29 del D.L. menzionato.

Si precisa che sono esclusi dalla compensazione di cui sopra i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE FRA SVILUPPO GENOVA E ASP BRIGNOLE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI ASP N. 16/2019

Intervento di messa in sicurezza mediante realizzazione di copertura provvisoria del manufatto architettonico denominato "Oratorio Uomini"

Capitolato Speciale d'Appalto - Specifica Tecnica

Doc. N. E065/03/13/R001

In ragione di quanto sopra, non troverà applicazione la disciplina generale di cui all'art. 1664 c. 1 C.C.

La Stazione Appaltante, inoltre, potrà valutare la sussistenza di elementi e/o circostanze tali da giustificare la sopravvenienza di oneri aggiuntivi rimborsabili, secondo la disciplina normativa vigente al momento della segnalazione dei predetti oneri adeguatamente dettagliata e motivata da parte dell'Appaltatore.

Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, le attività previste nell'appalto saranno compensate esclusivamente con i prezzi di contratto, che devono ritenersi accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio. I prezzi delle attività, diminuiti del ribasso offerto, si intenderanno dunque accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e saranno fissi e invariabili.

17 VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO

La valutazione dei lavori a corpo verrà effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resterà fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende compresa ogni spesa occorrente per eseguire tutti i lavori appaltati e per completare anche funzionalmente l'opera sotto le condizioni stabilite nella presente Specifica e secondo quanto indicato e previsto nei documenti di contratto e, comunque, per eseguire tutti i lavori a perfetta regola e in conformità ad ogni implicazione, esplicita o implicita, conseguente o connessa, direttamente o indirettamente, a quanto riportato in tali documenti di contratto.

Pertanto, nessun compenso potrà essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo o in alcun altro documento di contratto, siano necessari o appropriati per l'esecuzione dell'appalto. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

18 RISERVE E RAPPORTI CON LA DIREZIONE LAVORI

Qualunque eventuale reclamo o pretesa, anche per maggiori oneri, indennizzi, risarcimenti, derivanti dall'esecuzione del contratto, che l'Appaltatore si credesse in diritto di avanzare, dovrà costituire oggetto di riserva, formalizzata nei tempi e secondo le previsioni del presente articolo, a pena di decadenza.

Inoltre, qualunque reclamo relativo alla realizzazione di specifiche opere o magisteri, dovrà essere anche comunicato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione di quanto oggetto della contestazione.

Non verranno prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione Lavori dovranno comunque essere sempre eseguiti dall'Appaltatore con la massima cura e prontezza.

L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, sotto pena dell'esecuzione d'ufficio con addebito all'Appaltatore, ferma la configurabilità di tale condotta come inadempimento e, dunque, la possibilità da parte della Stazione Appaltante, ove ve ne fossero i presupposti, di ricorrere all'applicazione delle penali, alla richiesta di risarcimento del danno ed alla risoluzione per inadempimento.

L'Appaltatore sarà sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

In ogni caso, qualora l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli previsti a contratto e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all'ordine di servizio con il quale tali lavori sono stati disposti, o, comunque prima di eseguire i lavori che ritiene diano diritto a compenso addizionale, dovrà immediatamente comunicare le proprie eccezioni e/o riserve per iscritto alla Direzione Lavori, con copia alla Stazione Appaltante.

Non saranno in alcun caso accolte richieste postume e le eventuali riserve prive della preventiva comunicazione di cui sopra si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

L'obbligo della preventiva comunicazione a Direttore Lavori e Stazione Appaltante si applicherà a qualsiasi evenienza per la quale l'Appaltatore ritenga di avere diritto a compenso addizionale, anche indipendentemente da disposizioni del Direttore Lavori.

Le riserve dovranno essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato l'asserito pregiudizio dell'Appaltatore.

In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve dovranno essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

Le riserve dovranno essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve dovranno contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritenga gli siano dovute.

La quantificazione della riserva si intenderà effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

L'Appaltatore, fino alla data di sottoscrizione del conto finale, può unilateralmente, in qualsiasi momento, far decadere esplicitamente o implicitamente le riserve e le domande formulate

ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE FRA SVILUPPO GENOVA E ASP BRIGNOLE APPROVATO
CON DELIBERAZIONE DI ASP N. 16/2019

Intervento di messa in sicurezza mediante realizzazione di copertura provvisoria del manufatto architettonico denominato "Oratorio Uomini"

Capitolato Speciale d'Appalto - Specifica Tecnica

Doc. N. E065/03/13/R001

durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando quindi ad ogni pretesa. La rinuncia alle riserve da parte dell'appaltatore non prevede alcun atto di accettazione della stazione appaltante.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intenderanno abbandonate.

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine predetto, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il grave ritardo e/o il mancato rispetto dei termini fissati per l'esecuzione dei lavori può comportare la risoluzione del contratto, ai sensi e secondo le procedure dell'articolo 108 D. Lgs 50/2016.

Nel caso di risoluzione per mancato rispetto dei termini contrattuali, la penale di cui all'art. 8 verrà computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto alle tempistiche previste ed il termine assegnato dal RUP o dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora.

L'Appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori e/o dei servizi affidati a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante potrà anche trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti e rivalersi sulla garanzia definitiva.

La Stazione Appaltante avrà, inoltre, facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o pec con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, anche nei seguenti casi:

1. frode nell'esecuzione dei lavori;
2. gravi e/o e reiterati inadempimenti alle disposizioni della Direzione Lavori o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli,

ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE FRA SVILUPPO GENOVA E ASP BRIGNOLE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI ASP N. 16/2019

Intervento di messa in sicurezza mediante realizzazione di copertura provvisoria del manufatto architettonico denominato "Oratorio Uomini"

Capitolato Speciale d'Appalto - Specifica Tecnica

Doc. N. E065/03/13/R001

nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

3. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
4. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
5. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
6. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
7. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
8. nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui al presente Capitolato Speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla Direzione Lavori, dalla Stazione Appaltante o dal Coordinatore per la Sicurezza se nominato;
9. conduzione dei lavori tale da pregiudicare in modo grave e/o reiterato altri appalti in corso in aree limitrofe e/o la sicurezza all'interno del Cantiere stesso;
10. rallentamento delle attività, senza giustificato motivo, o qualsiasi altro ritardo nell'esecuzione dei lavori e/o dei servizi, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle attività nei termini previsti dal contratto.

Con riferimento ai casi sopra indicati, entro il predetto termine di 15 giorni l'Appaltatore potrà addurre le proprie motivazioni a giustificazione dei fatti contestati, che verranno valutate da Sviluppo Genova.

Il contratto verrà altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Il contratto inoltre sarà risolto, in ottemperanza del comma 8 dell'articolo 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010, in tutti i casi in cui le transazioni per i pagamenti di cui alla Legge 136/2010 avvengano senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

La realizzazione di comportamenti contrari al Codice Etico di Sviluppo Genova, ovvero l'avvio di un procedimento giudiziario nei confronti dell'Appaltatore o di suoi collaboratori relativo alla commissione di alcuno dei reati considerati dal D. Lgs 231/2001, del quale in qualunque modo la Stazione Appaltante sia venuta a conoscenza, legittimerà quest'ultima a recedere dal contratto per giusta causa, senza pregiudizio degli ulteriori rimedi a favore della Stazione Appaltante.

Il contratto potrà inoltre essere risolto nei casi e secondo le procedure previste all'art. 108 D. Lgs 50/2016.

20 REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione sarà emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Il certificato di regolare esecuzione sarà condotto, conformemente a quanto previsto all'art. 102 comma 2 D. Lgs. 50/2016, come previsto dall'art. 237 D.P.R. 207/2010.

21 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si impegnerà, con la firma del contratto, a rispettare le norme in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

L'Appaltatore si impegnerà inoltre ad inserire nei contratti da sottoscrivere con i propri subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola con i quali essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore si impegnerà a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di Genova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

22 RISERVATEZZA

Tutta la documentazione di gara e di contratto, nonché tutte le informazioni inerenti le attività oggetto dell'appalto, lo stato dell'area, le modalità esecutive e quanto altro inerente l'area oggetto di intervento saranno da considerarsi strettamente riservate e l'Appaltatore non potrà darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione della Stazione Appaltante. Egli non potrà, inoltre, farne alcun uso proprio, ad esclusione di quanto relativo all'esecuzione dell'appalto stesso.

L'Appaltatore sarà tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori di qualsiasi tipo, nonché subappaltatori e loro dipendenti e collaboratori. L'Appaltatore sarà, comunque, responsabile della divulgazione delle informazioni relative all'area e/o all'appalto, da parte di qualsiasi soggetto ne sia venuto a conoscenza in conseguenza dell'appalto stesso.

L'Appaltatore sarà tenuto ad adottare tutti i provvedimenti affinché la documentazione relativa all'appalto e tutte le informazioni connesse non siano divulgate, anche tra i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori di qualsiasi tipo, nonché subappaltatori loro dipendenti e collaboratori, se non per quanto strettamente necessario alla gestione dell'appalto e nella misura minima a ciò necessaria.

23 PRIVACY

Si informa che i dati personali e identificativi relativi all'Appaltatore ed agli altri operatori economici partecipanti alla procedura di gara, intendendo inclusi anche i relativi dipendenti e collaboratori verranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per dar seguito alla procedura di gara ed al conseguente rapporto contrattuale.

ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE FRA SVILUPPO GENOVA E ASP BRIGNOLE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI ASP N. 16/2019

Intervento di messa in sicurezza mediante realizzazione di copertura provvisoria del manufatto architettonico denominato "Oratorio Uomini"

Capitolato Speciale d'Appalto - Specifica Tecnica

Doc. N. E065/03/13/R001

Il trattamento verrà realizzato secondo le prescrizioni stabilite dalla normativa vigente, con l'ausilio di strumenti informatici e sarà svolto direttamente dal personale di Sviluppo Genova S.p.A. e, qualora fosse necessario procedere alla verifica di congruità delle offerte, dal consulente del lavoro di Sviluppo Genova S.p.A. per quanto di competenza.

Il conferimento dei dati è obbligatorio.

Sviluppo Genova S.p.A. potrà, essendone obbligata per legge, comunicare nella misura necessaria i dati ad Enti Pubblici, Pubbliche Amministrazioni o soggetti terzi che per legge ne abbiano titolo. In particolare, tali dati potranno essere comunicati all'A.N.A.C., agli osservatori e banche dati previsti dalla legge (ad.es. Appalti Liguria, Banca Dati Appalti Pubblici, etc.), ad Istituti Previdenziali, Assistenziali e Assicurativi, a Forze di Polizia e dello Stato, limitatamente agli scopi istituzionali e al principio di pertinenza per i quali verranno trattati, nonché, nei limiti previsti dalla legge, agli altri partecipanti alla procedura di affidamento, in sede di accesso agli atti ex art. 53 D.L.gs. 50/2016.

L'eventuale rifiuto di conferimento di dati comporta l'impossibilità per il Titolare, per i Responsabili e per gli Incaricati di effettuare le operazioni di trattamento dati e quindi l'impossibilità per gli interessati di partecipare a procedure di affidamento dell'appalto ovvero di stipulare i relativi contratti.

I dati dell'Affidatario verranno conservati negli archivi di Sviluppo Genova S.p.A. (anagrafe fornitori, indice contratti, etc.) finché questi non ne chiedi la cancellazione inviando comunicazione in tal senso all'indirizzo privacy@sviluppo.genova.com e non verranno utilizzati a fini di marketing né, a tale scopo, comunicati a terzi.

24 CODICE ETICO, MODELLO 231, POLITICA QUALITÀ-AMBIENTE E ANTICORRUZIONE

Con la firma del contratto, l'Appaltatore dichiarerà di aver preso visione e di essere edotto degli obblighi derivanti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di sensi del D.Lgs. 231/2001, dal "Codice Etico", dalla "Politica Aziendale" in merito al sistema di gestione integrata qualità-ambiente e dalla "Politica aziendale per la prevenzione della Corruzione", reperibili sul sito internet www.sviluppogenova.com e si impegna ad adottare quanto previsto a proprio carico dai suddetti documenti.

L'Affidatario, conformemente a quanto previsto dalla normativa ISO 9001 e 14001, acconsente a che vengano effettuati eventuali audit, da concordare preventivamente, presso i propri stabilimenti da parte di personale di Sviluppo Genova.

25 ALLEGATI:

Allegato A – Computo Metrico Estimativo

Allegato B – Inquadramento planimetrico e vincoli dell'intervento

ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE FRA SVILUPPO GENOVA E ASP BRIGNOLE APPROVATO
CON DELIBERAZIONE DI ASP N. 16/2019

Intervento di messa in sicurezza mediante realizzazione di copertura provvisoria del manufatto architettonico denominato "Oratorio Uomini"

Capitolato Speciale d'Appalto - Specifica Tecnica

Doc. N. E065/03/13/R001